



MODIFICHE TESTO UNICO AMBIENTALE

Entrata in vigore 16 giugno 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 titolato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

Il provvedimento introduce delle modifiche alla disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006, ed è entrato in vigore il 16 giugno 2023.

Nel seguito si riporta una sintesi delle principali novità introdotte dal decreto:

- Per quanto concerne il sistema della responsabilità estesa del produttore (Epr) (art. 178-bis): è soppressa la possibilità di istituire regimi Epr "anche su istanza di parte"; i decreti di istituzione Epr definiranno unicamente i requisiti per singolo regime di responsabilità, in quanto è stata soppressa la previsione di ulteriori misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore; confermate le misure di responsabilità estesa del produttore esistenti, inserendo un richiamo preciso alle disposizioni dei Titoli II e III della parte IV del Dlgs 152/2006; riformulata la previsione dell'accettazione dei prodotti restituiti con quella più specifica di un "sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo". Inoltre, modifica le date di trasmissione di alcune informazioni da parte dei soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore al Registro nazionale dei produttori (non ancora istituito), allineando ai Sistemi Epr esistenti (art. 178 ter, comma 9).
- Viene prevista, nell'ambito dei principi di autosufficienza e prossimità (art. 182-bis), una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto;
- Modifica alcune definizioni (art. 183), apportando integrazioni alle definizioni di rifiuto urbano aggiungendo quella di rifiuti accidentalmente pescati ed integrando la classificazione di rifiuti speciali indicando i "rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività d'impresa";
- E' spostato dal 31 dicembre al 31 gennaio il termine di comunicazione da parte dell'ISPRA della comunicazione al Ministero della relazione sulle verifiche e i controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulle modalità delle autorizzazioni caso per caso (art.184 ter)



e vengono inseriti tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo (art. 185);

- Con riferimento al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis), viene soppresso il riferimento alla legge istitutiva del Registro (articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135), inserendo la specifica che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori; si introduce il comma 3-bis che elenca i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale ed il comma 6-bis che dispone per gli iscritti al Registro elettronico nazionale il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale. Con decreti sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento; si introduce il riferimento all'entrata in vigore dei modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario previsti dal decreto RENTRI quale termine per l'utilizzo dei modelli previsti dai D.M. n. 145/98 e n. 148/98;
- Integra il registro cronologico di carico e scarico (art. 190) con l'indicazione, per ogni tipologia di rifiuto, della quantità prodotta o trattata, inoltre si precisa che le modalità di tenuta del registro di carico e scarico cui sono tenuti determinati soggetti indicati nell'articolo 190, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 sono valide anche ai fini della comunicazione al Catasto rifiuti (MUD). Per quanto concerne invece il formulario rifiuti, l'art. 193 viene modificato al fine di introdurre il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto RENTRI. Inoltre, per alcuni rifiuti, la cui pericolosità è accertata, si dispone la loro etichettatura e imballaggio ai sensi della normativa di settore vigente (disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e di sicurezza);
- Nell'ambito del trasporto intermodale (art. 193-bis), viene corretto un refuso: si tratta dell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall'inizio dell'attività di trasporto (e non di deposito), il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale;
- Modifica l'art. 205 inserendo il divieto che i rifiuti raccolti in modo differenziato, non possono essere inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale;
- Per quanto concerne le autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero (art. 208) e le comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero in procedura semplificata (art. 214), il Decreto modifica gli articoli prevedendo che siano trasmesse al sistema informativo RECER anziché al catasto telematico;
- Inserisce nel procedimento per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (art. 214-ter) in forma semplificata un termine (90 giorni dalla comunicazione di inizio attività) per le verifiche provinciali decorso il quale l'attività può essere avviata (fatta eccezione per i Raee);
- In merito alla gestione degli imballaggi, modifica l'art. 218 al fine di adeguarlo alla nuova definizione di rifiuti urbani e alla previsione del regime di responsabilità estesa del



produttore, e l'art. 220 relativamente agli obiettivi di recupero e riciclaggio, per specificare il trattamento equivalente presso i Paesi extra UE così come previsto dalla direttiva 94/62/CE che prevede che i rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa, solo se sono soddisfatti i requisiti previsti dal comma 2 e se, come previsto dal regolamento Ue sulla spedizione dei rifiuti 1013/2006/Ce, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea;

- Introduce delle modifiche in materia di Consorzi e sulla disciplina applicabile al CONAI (artt. 221-bis, 223, 224 e 225);
- Relativamente alla manutenzione di infrastrutture (art. 230) è ridotto da cinque a tre anni il termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento;
- Vengono introdotte due date di scadenza (30 settembre e 31 maggio) per la presentazione dei programmi e piani specifici di prevenzione e gestione rifiuti e si fa rientrare anche l'ISPRA, oltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra i destinatari cui devono essere presentati i programmi e i piani in esame (art. 237);
- Modifica l'allegato D al fine di adeguare il contenuto alla decisione 2014/955/UE e inserendo la classificazione dei rifiuti;
- Modifica le Disposizioni transitorie (art. 265), prevedendo un regime transitorio relativo alle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti. Risulta ammissibile l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto

Copia del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Confapi Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@confapibrescia.it